



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 luglio 2018 n.87

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 77 della Legge 18 dicembre 2003 n.165;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta del 17 luglio 2018;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE AL DECRETO 20 LUGLIO 2004 N. 100 - ALIQUOTA AGEVOLATA
DELL'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI PER LA COSTRUZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI IMMOBILI DIRETTAMENTE
STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA**

Articolo Unico

1. All'articolo 2 del Decreto 20 luglio 2004 n.100 dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. In ogni caso la garanzia stabilita al precedente comma deve essere commisurata al valore della differenza di imposta che si determina dalla differenza tra l'importo dovuto applicando al valore dei beni e servizi connessi l'aliquota ordinaria della imposta sulle importazioni e l'importo derivante dalla aliquota agevolata applicabile ai sensi del presente decreto delegato.

4 ter. In alternativa all'ipoteca a richiesta dell'interessato è ammessa fideiussione bancaria a favore dell'Ecc.ma Camera debitamente autenticata e registrata da soggetto vigilato sammarinese ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi. La fideiussione deve essere rinnovabile e avere durata almeno quinquennale dalla data di autorizzazione al beneficio e l'originale deve essere depositato presso il Servizio Cassa dell'Ufficio Tributario.

Nel caso di perdita del beneficio di cui all'articolo 6, l'Ufficio Tributario, scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo, procede alla sua escussione direttamente nei confronti del soggetto emittente.”.

2. L'articolo 3 del Decreto n.100/2004 è così sostituito:

“Art.3
(Costruzione ristrutturazione e ampliamento)

1. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al precedente articolo 1, le imprese, nell'ambito di opere edili per la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento di fabbricati, devono avere ottenuto la concessione edilizia di cui alla Legge 19 luglio 1995 n.87 e alla Legge 14 dicembre 2017 n.140 – Nuovo Testo Unico delle Leggi Urbanistiche in data successiva all'1 gennaio 2004.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 luglio 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti